



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

**PORTO DI POZZUOLI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *MARITIME SECURITY***

PREMESSA

La presente Ordinanza, disciplina, per il porto di Pozzuoli, l'applicazione della normativa di "*maritime security*", con particolare riguardo alle misure tese a migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ricadenti nell'ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) n. 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente Ordinanza disciplina inoltre, a livello locale, l'applicazione delle misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203.

La "*maritime security*" si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (P.S.P.) approvato dal Sig. Prefetto di Napoli, nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.) approvato dalla Capitaneria di porto di Napoli in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (S.S.P.) soggette al Codice ISPS. Le finalità delle misure contenute nei suddetti piani di sicurezza sono tese, in prima battuta, ad impedire l'accesso alle aree portuali e all'impianto portuale ai soggetti non autorizzati ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati ed il cui corrispettivo è l'aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che attraccano nel porto di Pozzuoli.

Sulla base delle pianificazioni di sicurezza e delle misure ivi contenute sorgono, in capo ai diversi soggetti: agente di sicurezza dell'impianto portuale, imprese portuali, operatori ed utenti, obblighi e divieti regolati a norma di legge, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione.

Documenti di riferimento:

- Decreto del Capo del Compartimento marittimo di Napoli – Autorità di sicurezza del porto con cui sono stati definiti i confini del porto di Pozzuoli ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 203/2007;
- Valutazione di sicurezza del porto di Pozzuoli (P.S.A.) in vigore;
- Piano di sicurezza del porto di Pozzuoli (P.S.P.) in vigore;
- Valutazione di sicurezza dell'impianto portuale ITPOZ-0004 denominato "*Molo Caligoliano*" del porto di Pozzuoli;
- Piano di sicurezza dell'impianto portuale ITPOZ-0004 denominato "*Molo Caligoliano*" del porto di Pozzuoli;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

PORTO DI POZZUOLI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARITIME SECURITY

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Capitolo XI-2 – *Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima* della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS '74 (come emendata);
- VISTO:** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (I.S.P.S. Code – edizione 2003, come emendato);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO:** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- VISTO:** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la sicurezza marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO:** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (P.N.S.M.), redatto dal C.I.S.M. ed approvato con Decreto del 17.03.2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- VISTE:** le risoluzioni e Circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTO:** il D.M. 15 settembre 2009, n. 154 - Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- VISTA:** la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno prot. n. 577/PAS/U/003004/12982 del 26.05.2015;
- VISTA:** la raccolta delle Circolari emanate in materia di "maritime security" dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO:** il *Codice della Navigazione* approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, nello specifico gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65 ed 81, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 concernente "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 74/2011 in data 26.10.2011 recante disposizioni in materia di *maritime security* per le navi soggette al Capitolo XI-2 della SOLAS '74;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 22/2022 in data 29.03.2022 che disciplina le modalità di espletamento delle formalità amministrative di arrivo e partenza di tutte le navi che scalano il porto di Pozzuoli, assoggettate all'art. 179 del codice della navigazione e al d.m. 27 aprile 2017 porto di Pozzuoli, attraverso il sistema NMSW-PMIS (*National Maritime Single Window – Port Management Information System*);
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 04/2023 in data 04.01.2023 recante la regolamentazione della circolazione nel porto di Pozzuoli;
- CONSIDERATA** la necessità di dare una disciplina organica alle misure di “*maritime security*” nel porto di Pozzuoli e mitigare i rischi di eventuali atti illeciti intenzionali a danno degli impianti portuali, delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri e delle merci;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni della normativa unionale e nazionale in materia;

O R D I N A

ARTICOLO 1 **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di *maritime security* applicabili nel porto di Pozzuoli, valgono le seguenti definizioni, così come indicate dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) citati in premessa:
- a) Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.):** persona designata dal terminalista o dall'impresa/soggetto che abitualmente usufruisce dell'impianto o, in assenza di quest'ultimi, dall'Autorità di Sistema Portuale, se presente, come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli agenti di sicurezza delle navi (S.S.O.) e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX-1 della Convenzione SOLAS '74;
 - b) Agente di sicurezza del porto (P.S.O.):** persona individuata con apposito decreto del Capo del Compartimento marittimo di Napoli, svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale;
 - c) Agente di sicurezza della nave (S.S.O.):** è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designato dalla Company come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della Company (C.S.O.) e con l'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.);
 - d) Area portuale (vedasi anche “Porto di Pozzuoli”):** ai soli fini dell'applicazione delle norme di *maritime security*, l'area del porto di Pozzuoli ricadente nei confini individuati da decreto del Capo del Compartimento marittimo di Napoli ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 203/2007;
 - e) Autorità Competente per la sicurezza marittima:** l'Autorità nominata da uno Stato membro per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza marittima di cui al Capo. XI-2 SOLAS '74 ed al Codice ISPS, nonché per quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 725/2004. Per l'Italia è stato individuato, con D.M. 18 giugno 2004, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, secondo gli indirizzi in materia del C.I.S.M. (Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi);
 - f) Autorità Designata:** il Capo del Compartimento marittimo di Napoli (art. 16 del Codice della Navigazione), competente a fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima e del Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all'interfaccia nave/porto;
 - g) Autorità marittima:** Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli;
 - h) Autorità di sicurezza del porto:** Ufficio del Compartimento marittimo di Napoli, avente giurisdizione sul porto di Pozzuoli, soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
 - i) Azione illecita intenzionale:** atto intenzionale, che, per la sua natura o per il suo contesto, potrebbe danneggiare le navi utilizzate nel traffico marittimo tanto internazionale quanto nazionale, i loro passeggeri o il loro carico o i relativi impianti portuali;

- j) **Convenzione SOLAS 74:** Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare recepita nell'Ordinamento italiano con Legge n. 313/1980;
- k) **Codice ISPS:** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS '74 (Londra, 12 dicembre 2002).
- l) **Comitato di sicurezza portuale (C.S.P.):** Organismo, previsto dall'art. 7, parte I^a del P.N.S.M., che ha il compito di fornire parere all'Autorità Designata in ambito locale per l'attuazione delle misure disposte dal P.N.S.M., di esaminare e proporre ogni iniziativa, a livello portuale, volta a prevenire azioni illecite intenzionali contro il trasporto marittimo, le infrastrutture e le attività portuali, adottare la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale e il relativo piano di sicurezza;
- m) **Conferenza di Servizi per la sicurezza portuale:** Organismo, previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 2003, che ha il compito di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i porti di giurisdizione, adottare la valutazione di sicurezza del porto e il relativo piano di sicurezza;
- n) **Dichiarazione di sicurezza:** è l'accordo raggiunto tra una nave da un lato e, dall'altro, un impianto portuale o un'altra nave con cui essa si interfaccia, nel quale sono specificate le misure di sicurezza che ciascuna delle parti attuerà;
- o) **Incidente di sicurezza:** qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di una nave, ivi comprese le unità mobili di perforazione offshore e le unità ad alta velocità, ovvero la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto o di un'attività da nave a nave;
- p) **Impianto portuale (port facility):** luogo in cui avviene l'interfaccia tra la nave soggetta al Codice ISPS e il porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento marittimo di Napoli in qualità di Autorità Designata;
- q) **Impianto portuale ITPOZ-0004 "Molo Caligoliano":** area del porto di Pozzuoli comprendente la porzione del Molo Caligoliano compresa tra le bitte n. 10 e n. 18;
- r) **Interfaccia nave/porto:** le interazioni che hanno luogo quando una nave soggetta al Codice ISPS è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone, o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave;
- s) **Livello di sicurezza:** la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (*Security Level 1, 2 e 3*);
- t) **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO):** L'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- u) **Piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.):** piano elaborato dal P.F.S.O. per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza;
- v) **Piano di sicurezza del porto (P.S.P.):** piano elaborato dall'Autorità di sicurezza del porto sulla base della valutazione di sicurezza ed approvato dal Prefetto di Napoli. Prende in debita considerazione le specificità delle diverse aree del porto ed integra il piano di sicurezza dell'impianto portuale ITPOZ-0004 denominato "*Molo Caligoliano*", elaborato a norma del Regolamento (CE) n. 725/2004;
- w) **Porto di Pozzuoli:** ai soli fini dell'applicazione delle norme di *maritime security*, l'area terrestre e marittima, i cui confini sono stati individuati con il decreto n. 130/2019 in data 13.08.2019 del Capo del Compartimento marittimo di Napoli in conformità all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 203/2007, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo e che al suo interno ha un impianto portuale, denominato ITPOZ-0004, dotato di piano di sicurezza approvato a norma del Regolamento (CE) n. 725/2004 che fornisce servizio alle navi di cui alla regola 2, Cap. XI-2 della Convenzione SOLAS o alle navi di cui all'art. 3, comma 2 del citato Regolamento,
- x) **Punto di contatto per la sicurezza marittima:** l'Organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l'attuazione, il

controllo e l'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel Regolamento (CE) n. 725/2004. Per l'Italia è stato individuato, con D.M. 18 giugno 2004, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, attraverso la propria Centrale Operativa IMRCC;

- y) **Sicurezza marittima:** la combinazione delle misure preventive e protettive dirette a tutelare il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano al **porto di Pozzuoli**, come definito all'art. 1, comma 1, lett. w) e all'**impianto portuale ITPOZ-0004 "Molo Caligoliano"**, come definito all'art. 1, comma 1, lett. q), durante l'interfaccia nave-porto.
2. La planimetria in **allegato 1**, riportante i confini territoriali delle aree del porto di Pozzuoli soggette alla *maritime security*, è parte integrante del presente provvedimento.
3. Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto e all'impianto portuale ITPOZ-0004 "*Molo Caligoliano*" durante l'interfaccia nave-porto per motivi di servizio o in ragione di un legittimo interesse.

ARTICOLO 3

Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

1. L'accesso in porto è consentito unicamente attraverso il varco portuale ubicato in Largo San Paolo, come previsto dall'Ordinanza che regola la circolazione in ambito portuale richiamata in premessa e secondo le eventuali modalità previste dal piano di sicurezza del porto vigente (P.S.P.), ove applicabili.
2. L'ingresso nell'impianto portuale ITPOZ-0004 "*Molo Caligoliano*" del porto di Pozzuoli avviene attraverso l'apposito varco presente presso la testata del medesimo Molo, dopo il ponte, ed è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel piano di sicurezza vigente (P.F.S.P.).

ARTICOLO 4

Accesso all'impianto portuale ITPOZ-0004 "*Molo Caligoliano*"

1. L'accesso pedonale e/o veicolare all'impianto portuale ITPOZ-0004 denominato "*Molo Caligoliano*" del porto di Pozzuoli, quando sottoposto alle misure di *security* in occasione dell'ormeggio di un'unità navale soggetta alle misure del Codice ISPS, deve avvenire attraverso il varco definito all'art. 3 comma 2, mediante specifico titolo rilasciato dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) e, se previsto, dall'Autorità doganale territorialmente competente.
2. Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere all'impianto portuale per motivi di servizio o in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso il varco portuale ed al personale di *security* ivi preposto, il titolo di accesso rilasciato dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) accompagnato da corrispondente documento di identità in corso di validità.
3. Nel caso di presenza in banchina di una nave da trasporto passeggeri soggetta al Regolamento CE n. 725/2004 ed all'ISPS Code, detto personale di *security* dovrà essere in possesso dell'attestato di formazione rilasciato ai sensi del D.M. n. 154/2009.
4. Gli stessi soggetti che intendono, a vario titolo, accedere all'impianto portuale possono essere sottoposti dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza vigente, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.) e nel rispetto delle attribuzioni di legge.
5. Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, possono essere effettuati dal personale di *security* dell'impianto portuale al momento della richiesta di accesso alla relativa struttura secondo le modalità indicate nel relativo piano di sicurezza (P.F.S.P.) approvato secondo la

normativa vigente, anche mediante l'impiego di *metal detector* (ad arco e manuale), apparecchiature Rx o similari e sistemi di rilevamento esplosivi ove presenti.

6. Chi intende accedere all'impianto portuale accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso all'impianto portuale.
7. I soggetti con veicolo al seguito accedono all'impianto portuale, previa esibizione al personale di *security* di stanza al varco di accesso, di idoneo titolo di accesso dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) accompagnato da corrispondente documento di identità in corso di validità.
8. Gli equipaggi delle navi ormeggiate presso l'impianto portuale, in caso di sbarco a terra, al momento del ritorno a bordo devono esibire, al personale di *security* di presidio al varco di accesso, un documento di identità in corso di validità o passaporto per il riscontro con la lista equipaggio della nave, che l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) avrà cura di trasmettere a detto personale. È fatto obbligo alle Agenzie Raccomandatarie marittime delle navi di rendere disponibile tali liste dell'equipaggio all'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) almeno 24 ore prima dell'arrivo delle stesse per il successivo inoltramento ai presidi di varco.
9. Le procedure di identificazione non hanno luogo nei confronti del personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del servizio 118, della A.S.L. e della Guardia Costiera in caso di emergenza.
10. I veicoli con i relativi conducenti o i pedoni che possono essere di massima autorizzati, secondo le procedure previste dal P.N.S.M. e dal vigente piano di sicurezza (P.F.S.P.), all'accesso all'impianto portuale in parola sono quelli appartenenti a:
 - a) Corporazione Piloti del Golfo di Napoli e Gruppo Ormeggiatori e battellieri del porto di Pozzuoli;
 - b) operatori del settore marittimo muniti di tessera di libero accesso ai porti nazionali rilasciata dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 - c) Agenzie Raccomandatarie marittime operanti nel porto di Pozzuoli;
 - d) Spedizioniere doganale del porto di Pozzuoli;
 - e) società di classificazione delle navi;
 - f) consulenti chimici del porto di Pozzuoli;
 - g) imprese portuali o di quelle per servizi portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994;
 - h) impresa di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994, se presente;
 - i) società/soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno dell'impianto portuale;
 - j) imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori e dei quali le stesse siano concessionarie;
 - k) palombari e sommozzatori regolarmente iscritti;
 - l) società iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dall'Ente gestore in funzione di una qualsiasi attività professionale (che deve essere resa nota) espletata esclusivamente all'interno dell'impianto portuale;
 - m) eventuali ulteriori categorie o soggetti, preventivamente autorizzati, che per motivi di servizio o in ragione di un legittimo interesse hanno necessità di accedere.
10. I veicoli con i relativi conducenti o i pedoni legittimati ad avere accesso all'impianto portuale, sottoposto alle misure di *maritime security*, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), sono quelli appartenenti a Guardia Costiera, Agenzia delle Dogane, Forze di Polizia in servizio o di qualsiasi Amministrazione o Ente adibiti all'esercizio di pubblico servizio che abbiano necessità di accedere in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

ARTICOLO 5

Obblighi del personale con compiti di *security*

1. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) e il personale con compiti di *security* operanti presso l'impianto portuale ITPOZ-0004 "*Molo Caligoliano*", formati secondo le regole di cui alla Parte V del P.N.S.M. o le norme del D.M. n. 154/2009 ove previsto, sono tenuti all'osservanza del

Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.), dei piani di sicurezza vigenti e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla competente Autorità Designata.

2. In particolare, sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (P.S.P.) e nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito di persone, veicoli, merci o cose.
3. L'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) e l'agente di sicurezza del porto (P.S.O.) agiscono, ove previsto, in stretta collaborazione tra loro, così come disposto dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 203/2007.

ARTICOLO 6

Esercitazioni ed addestramenti

1. L'impianto portuale, tramite il proprio Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), deve effettuare una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, *addestramenti* (*exercises*) finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (parte B, art. 18.6).
2. L'impianto portuale, tramite il proprio Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), deve inoltre condurre, con cadenza trimestrale, almeno una *esercitazione* (*drills*) interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (parte B, art. 18.5).
3. L'impianto portuale, tramite il proprio Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), partecipa, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di *maritime security* organizzate dall'Autorità Designata o dall'Autorità di sicurezza del porto, di concerto con l'Autorità marittima, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e in cooperazione con le altre Amministrazioni dello Stato.
4. Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

ARTICOLO 7

Autovalutazione / audit interno

1. A norma del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.), l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) deve svolgere, una volta all'anno, un'*autovalutazione*, consistente in un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali "carenze" interpretative e/o applicative del piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati a questa Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
2. L'impianto portuale deve, inoltre, svolgere, una volta all'anno, un *audit interno*, tramite un soggetto indipendente dalle attività "*auditate*", volto a verificare la conformità del sistema di *security* e delle relative procedure nel rispetto del vigente piano di sicurezza (P.F.S.P.). La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata.

ARTICOLO 8

Livelli di *security*

1. Il porto e l'impianto portuale ITPOZ-0004, soggetto al Cap. XI-2 della Convenzione SOLAS '74 ed al Codice ISPS, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livelli con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. È dovere dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) comunicare all'Autorità Designata e all'Autorità marittima ogni iniziativa a riguardo.

2. Tutte le navi che scalano il porto di Pozzuoli devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della regola 4.5 del Capitolo XI-2 della SOLAS, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informare l'Autorità Designata e l'Autorità marittima prima di entrare nel porto o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/porto.

ARTICOLO 9

Dichiarazione di sicurezza (D.O.S.)

1. Una Dichiarazione di Sicurezza (D.O.S.) (*format* come da **allegato 3**) deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto portuale e la nave se:
 - a) l'impianto portuale e la nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi ISPS ai lavori, la D.O.S. sarà sottoscritta dall'agente di sicurezza della nave (S.S.O.) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della Circolare MSC 1111, annessa alla Circolare titolo "Security" n. 03 in data 28.06.2004;
 - c) la nave, non soggetta alla regola 2 del Cap. XI-2 della SOLAS, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del Regolamento (CE) n. 725/2004);
 - d) l'agente di sicurezza della nave (S.S.O.) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) rilevano la presenza di minacce alla *security* dell'interfaccia.
2. La Dichiarazione di Sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code.
3. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) e l'agente di sicurezza della nave (S.S.O.) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della D.O.S. per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
4. Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la D.O.S. sia stata firmata ed implementata.
5. Una nuova D.O.S. è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
6. Copia della D.O.S. deve essere trasmessa all'Autorità Designata e all'Autorità marittima per le eventuali azioni di competenza.

ARTICOLO 10

Altri obblighi per l'impianto portuale

1. L'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) registra e comunica all'Autorità Designata e per conoscenza all'Autorità marittima, qualsiasi incidente di *security* verificatosi nell'impianto portuale ITPOZ-0004, secondo le procedure contenute nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.).
2. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) è tenuto inoltre ad aggiornare l'Autorità Designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature o organizzazione dell'impianto portuale perché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza (P.F.S.A.).

ARTICOLO 11

Obblighi per le navi dirette nel porto di Pozzuoli

1. Il Comando di bordo delle navi dirette all'impianto portuale ITPOZ-0004 "*Molo Caligoliano*" del porto di Pozzuoli, con un anticipo di almeno 24 ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore alle 24 ore, ovvero, durante il viaggio, non appena il porto di Pozzuoli sia individuato come porto di scalo, deve presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 (*navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro Governo contraente*) del Cap. XI-2 della SOLAS '74 nonché l'art. 6.1 (*comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro*) del Regolamento (CE)

n. 725/2004, attraverso la compilazione del *format* denominato *SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM (allegato 2)*, completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini rinvenuti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 03.04.2013. Il Comando di bordo dovrà inviare le informazioni alla Sala operativa dell'Autorità marittima, tramite il sistema NMSW-PMIS (*National Maritime Single Window – Port Management Information System*), come disciplinato nella propria Ordinanza n. 22/2022 in preambolo richiamata. Qualora la nave non dovesse fornire tali informazioni, potranno essere adottati provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell'ingresso in porto.

2. In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, l'Autorità Designata o l'Autorità marittima possono disporre lo spegnimento dell'apparato A.I.S. alle navi dirette o che si trovino all'ormeggio nel porto di Pozzuoli.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, comma 3, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

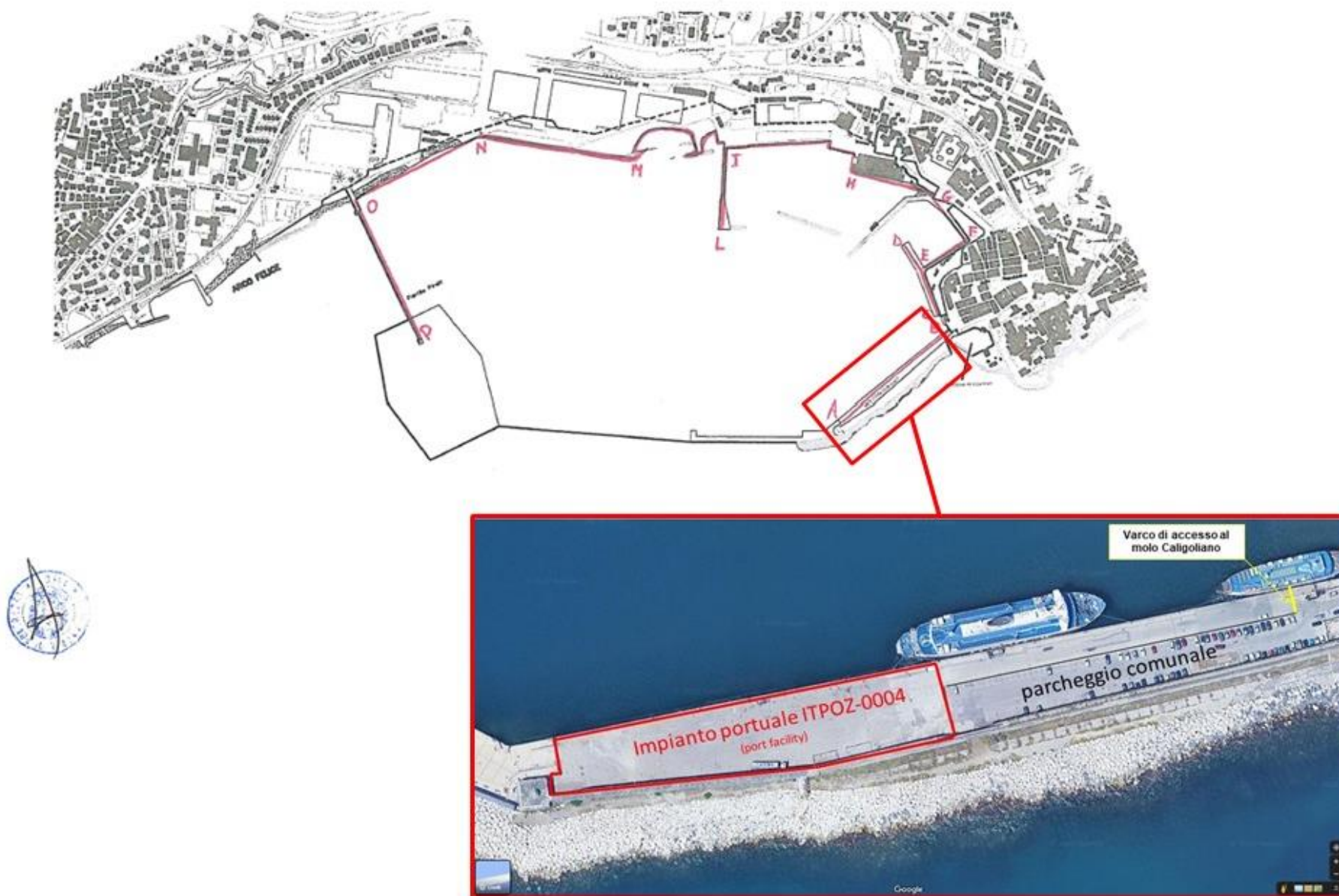
1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a regolamentare, coerentemente con le regole di cui al Cap. XI-2 della Convenzione SOLAS '74 e dell'ISPS Code, del P.N.S.M., nonché con le previsioni dei vigenti piani di sicurezza, gli aspetti di *maritime security* nel porto di Pozzuoli.
2. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata la propria Ordinanza n. 74/2011 del 26.10.2011 in preambolo richiamata, nonché ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente, che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Pozzuoli.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango internazionale, unionale, legislativo e regolamentare.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PLANIMETRIA GENERALE PORTO DI POZZUOLI



SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.1 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE PORT
OF ARRIVAL**

<i>Particulars of the ship and contact details</i>							
IMO number				Name of ship			
Port of registry				Flag State			
Type of ship				Call Sign			
Gross Tonnage				Inmarsat call numbers (if available)			
Name of Company and Imo Company				CSO name & 24 hour contact details			
Port of arrival				Port facility of arrival (if known)			
<i>Port and port facility information</i>							
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)							
Primary purpose of call							
<i>Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1</i>							
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)		YES ☐	ISSC ☐	NO - why not? ☐		Issued by (name of Administration or RSO)	Expiry date (dd/mm/yyyy)
Does the ship have an approved SSP on board?	YES ☐	NO ☐	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)		Security Level 1	Security Level 2	Security Level 3
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)							
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							SL =
2							SL =
3							SL =
4							SL =
5							SL =
6							SL =
7							SL =
8							SL =
9							SL =
10							SL =
Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2 / 9.2.1.4)						YES ☐	NO ☐
No. (as above)	Special or additional security measures taken by the ship						
1							
2							
3							
4							
5							

6						
7						
8						
9						
10						
List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities. ☐						
Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)					YES ☐	NO ☐
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.						
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 ISPS Code)						
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?			YES ☐	NO ☐	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached ☐	
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 ISPS Code)			YES ☐	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 ISPS Code)	NIL ☐	
Other security related information						
Is there any security-related matter you wish to report?		YES ☐	Provide details:			
			NO ☐			
Agent of ship at intended port of arrival						
Name: YA			Contact details (Tel. no.):			
Identification of person providing the information						
Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)			Name:		Signature:	
Date/Time/Place of completion of report						

DECLARATION OF SECURITY (D.O.S.)

Name of Ship:	
Port of Registry:	
IMO Number:	
Name of Port Facility:	

This Declaration of Security is valid from until for the following activities (list the activities with relevant details) under the following security levels:

Security level(s) for the ship:	
Security level(s) for the port facility:	

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Activity	Port Facility ITBLT-0008	Ship
Ensuring the performance of all security duties		
Monitoring restricted areas to ensure that only authorised personnel have access		
Controlling access to the port facility		
Controlling access to the ship		
Monitoring of the port facility, including berthing areas and areas surrounding the ship		
Monitoring of the ship, including berthing areas and areas surrounding the ship		
Handling of cargo		
Delivery of ship's stores		
Handling unaccompanied baggage		
Controlling the embarkation of persons and their effects		
Ensuring that security communication is readily available between the ship and port facility		

(The initials of the SSO or PFSO under these columns indicates whether the activity will be done, in accordance with the relevant approved Plan, by the ship or the port facility.)

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of SOLAS XI-2 and Part A of the ISPS Code and will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved Plan or the specific arrangements agreed to.

Done at (place)on (date)

Signed for and on behalf of	
The port facility:	The ship:

(Signature of Port Facility Security Officer) (Signature of master or Ship Security Officer)

Name and title of person who signed	
Name:	Name:
Title :	Title :

Contact details (to be completed as appropriate): (indicate the telephone numbers or the radio channels or frequencies to be used)	
For the Port Facility:	For the Ship:
Port Facility: _____	Master: _____
Port Facility Security Officer: _____	Ship Security Officer: _____
	Company: _____
	Company Security Officer: _____